

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2879 del 19/05/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA FOSSO DELLE GUALCHIERE AD USO FORZA MOTRICE AD ESCLUSIVO SCOPO DIDATTICO IN LOC. GUALGHIERE IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO E FIGLI S.S. PRATICA: FCPPA3224
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2974 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011,

173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;

- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. PG/2016/0158260 del 07/03/2016 con cui la Società Agricola Silvani Francesco & Figli S.S., c.f. 02052180409 ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali dal fosso delle Gualchiere, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Bagno di Romagna (FC), località le Gualchiere, con destinazione ad uso forza motrice ad esclusivo scopo didattico per una portata massima di esercizio pari a l/s 25 e portata media pari a 20 l/s (codice pratica FCPPA3224);

DATO ATTO che:

- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 92 del 06/04/2016 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso forza motrice ad esclusivo scopo didattico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione è ubicata

all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007 (codice IT4080005 Monte Zuzzoredonate);

DATO ATTO che in data 03/03/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. PG/2025/0051545 del 18/03/2025;

DATO ATTO:

- che, in esito alla Conferenza di Servizi indetta con nota PG/2025/0007440 del 15/01/2025, risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
- Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia Romagna (PG/2025/0007879 del 15/01/2025);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna (PG/2025/0035493 del 24/02/2025);
- Provincia di Forlì Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale (PG/2025/0012359 del 22/01/2025);
- Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PG/2025/0027917 del 13/02/2025);

CONSIDERATO che:

- trattasi di una derivazione esistente con cambio di destinazione d'uso che non genera un nuovo impatto sul copro idrico interessato, pertanto, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- con nota acquisita agli atti con prot. PG/2025/0027917 del 13/02/2025 l'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna ha precisato: l'opera di presa è in grado di captare risorsa solo in condizioni idrologiche favorevoli e di morbida lasciando sempre defluire naturalmente

deflussi significativi per il piccolo corso d'acqua, non è presente alcun dispositivo di rimonta della fauna ittica per cui assicurare specifici flussi di alimentazione, trattasi di prelievo estremamente occasionale e in virtù delle caratteristiche delle opere esistenti e del tratto sotteso del corso d'acqua interessato, non si ritiene necessario fissare un valore di DMV/DE per il prelievo in oggetto, a condizione che il concessionario:

- provveda a intervenire sulla presa, al fine di consolidare e rendere strutturata e permanente la soglia minima di attivazione della derivazione;
- verifichi periodicamente lo stato dell'opera di presa e della sezione fluviale, affinché venga assicurato il permanere delle condizioni di prevalenza del flusso in alveo verso valle, rispetto al prelievo.

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- ha costituito in data 09/05/2025 un deposito cauzionale pari a 250 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FCPA3224;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Silvani Francesco & Figli S.S., c.f. 02052180409, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica FCPA3224, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra, dal fosso delle Gualchiere;
 - ubicazione del prelievo: comune di Bagno di Romagna (FC), loc. Gualchiere, su area appartenente al demanio idrico, fg. 185, fronte mapp. n. 62, coordinate UTM RER x: 737824; y: 856194;
 - punto di restituzione, coordinate UTM RER x: 737879; y: 856309;
 - destinazione della risorsa ad uso forza motrice ad esclusivo scopo didattico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 25; portata media pari a l/s 20;

- salto idraulico pari a 2 metri;
 - tratto sotteso pari a 127 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 12,74;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 13/05/2025, registrato al prot. PG/2025/0088542;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a euro 215,92;
 5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250 euro;
 6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Montepaone e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla Società Agricola Silvani Francesco & Figli S.S., c.f. 02052180409 (cod. pratica FCPPA3224).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una paratoia manuale adiacente alla briglia esistente, dalla paratoia diparte la condotta di derivazione lunga 88 ml che convoglia la risorsa verso il bottaccio dal quale mediante la condotta di alimentazione che passa al di sotto dell'edificio viene recapitata verso la turbina esistente e successivamente rilasciata attraverso il canale di restituzione di lunghezza pari a 3 ml nel fosso delle Gualchiere. Il funzionamento della turbina sfrutterà in maniera episodica non tanto la portata derivata quanto unicamente quella stoccata nell'accumulo.
2. L'opera di presa è sita in comune di Bagno di Romagna (FC), località le Gualchiere, su area demaniale censita al fg. 185, fronte mapp. n. 62; coordinate UTM RER: X = 737824; Y = 856194.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico fosso delle Gualchiere da sponda sinistra.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso forza motrice ad esclusivo scopo didattico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di Kw 12,74 per un salto nominale di 2 metri. I periodi di prelievo sono limitati alla sua funzione didattica e pertanto si concretizzano in circa 3/5 massimo periodi di utilizzo (di una mattinata) nell'arco dell'anno.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 25 e portata media pari a 20 l/s.
3. Il tratto sotteso ha una lunghezza di 127 ml; il punto di restituzione è ubicato su area censita al fg. 185, mapp. n. 50, coordinate UTM RER X: 737879; Y: 856309.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione

di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e

Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. **Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, PG/2025/0027917 del 13/02/2025** - Il concessionario, al fine del mantenimento delle condizioni di prevalenza del flusso in alveo verso valle rispetto al prelievo, deve provvedere:

- ad intervenire sulla presa, al fine di consolidare e rendere strutturata e permanente la soglia minima di attivazione della derivazione;
- a verificare periodicamente lo stato dell'opera di presa e della sezione fluviale;

2. **Provincia di Forlì (FC) PG/2025/0012359 del 22/01/2025** - Considerato che non sono previste opere ulteriori a quelle esistenti ed illustrate, si valuta che l'istanza in esame possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *“l'utilizzo dell'opera è compatibile con la disciplina dettata per il sistema tutelato dall'art. 18 del PTCP in quanto ammessa ai sensi del comma 5, lett. da) del medesimo articolo, purché non comporti una riduzione della capacità di invaso e non ostacoli il deflusso dell'acqua.”;*
- *“l'area di intervento è adiacente ad un tracciato di viabilità storica tutelata dalle norme del PTCP art.24A “Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica” pertanto si ritiene necessario specificare che: per la manutenzione della stessa, si debbano evitare alterazioni significative della riconoscibilità del tracciato storico tutelato e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.”*

3. **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna (PG/2025/0035493 del 24/02/2025)** - Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni generali:

1. la risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per uso didattico, con un salto legale di m 2,00 producendo una potenza nominale di kW 12,74 per la produzione di energia elettrica a servizio dell'azienda agricola per attività didattiche;

2. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
3. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati nella documentazione depositata;
4. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;
5. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
6. La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;
7. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le opere di presa dovranno essere installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;
8. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
9. Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 10 con frequenza

tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;

10. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);
 11. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente;
 12. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque;
 13. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;ù
- Condizioni generali
14. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
 15. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
 16. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone

esponde potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

17. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.
18. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
19. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.
20. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
21. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione

concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.